



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio in data 7 maggio 2024, composta dai Magistrati:

Salvatore	PILATO	Presidente - relatore
Tatiana	CALVITTO	Primo Referendario
Antonio	TEA	Primo Referendario
Giuseppe	VELLA	Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	Primo Referendario
Massimo Giuseppe	URSO	Primo Referendario
Giuseppe	DI PRIMA	Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, e gli artt. 81, 97, 1 comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del D.lgs. n. 655/6.5.1948, nel testo sostituito dal D.lgs. n. 200/18.6.1999;

Visto il D.lgs. n. 267/18.8.2000, e successive modificazioni, recante il T.U.E.L.;

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato T.U.E.L., novellato dall'art. 3, co. 1 sub 2), del D.L. n.174/10.10.2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012, in seguito modificato dall'art. 33, co.1, del D.L. n. 91/24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n.116/2014;

Visti il referto del Comune di Carlentini (SR) sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativamente all'esercizio 2021;

Vista la relazione del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 40 del 6/5/2024, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

Udito il relatore, Presidente Salvatore Pilato, la Sezione ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE

L'art. 148, comma 1, del TUEL (Controlli esterni) prevede che: "1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".

Il successivo comma 4 del citato articolo stabilisce, altresì, che: "In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione".

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione -da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti- della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 TUEL sono state individuate dalla Sezione delle Autonomie nei seguenti punti: -verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; -valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; - verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; -monitoraggio degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; -consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Questa Sezione, pronunciandosi con la deliberazione n. 76/2022/VSGC, relativa agli esercizi 2018, 2019 e 2020, invitava il Comune di Carlentini ad adottare tempestivamente le azioni correttive conseguenti all'accertamento di diverse criticità, relative:

- al controllo di regolarità amministrativo contabile, anche in merito ad una adeguata selezione quantitativa e qualitativa, da effettuarsi mediante l'utilizzo di idonee tecniche di campionamento, degli atti da scrutinare;
- allo svolgimento delle verifiche sulle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del D.L. n. 66/2014, conv. dalla L. n. 89/2014;
- al rispetto dei termini di adozione dei documenti contabili e di tutti gli atti componenti il processo di pianificazione e programmazione, poiché la mancata osservanza della relativa tempistica rischia di vanificarne la portata;
- all'implementazione del controllo della gestione e del controllo strategico, allo stato carente sotto plurimi profili, fra i quali anche quello riguardante il loro adeguamento alle esigenze di straordinarietà derivanti dalla situazione emergenziale;
- all'attenzione ai controlli sugli equilibri finanziari, tanto più in presenza degli effetti della emergenza pandemica sulla riscossione delle entrate e, di riflesso, sulla situazione di cassa e sul ricorso alle anticipazioni di tesoreria;

- ad una migliore illustrazione, in occasione del prossimo ciclo di controllo, del quadro delle partecipate e delle connesse criticità;
- al rafforzamento delle procedure di controllo sull'utilizzo delle risorse eteronome messe a disposizione per contrastare l'emergenza sanitaria, per scongiurare il rischio derivante da possibili condotte illecite di sviamento dei fondi;
- al miglioramento delle verifiche sul lavoro agile, sotto i profili della valutazione del raggiungimento degli obiettivi, del tracciamento delle attività e del soddisfacimento dell'utenza, tenuto conto che tale modalità di prestazione lavorativa, nel 2020, ha riguardato il 100% del personale impiegato nell'ambito dei servizi sociali e in quelli scolastici educativi.

L'Ente, come fatto presente nel questionario, sta programmando l'attività diretta ad apportare gli interventi richiesti sia pure con le difficoltà connesse al bilancio 2022/2024, non ancora approvato.

In data 31.01.2023 - prot. Cdc n. 1117 - il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2021**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR.

Dall'esame della documentazione pervenuta, sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità.

1. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Preliminarmente, si osserva che il Comune ha adottato il regolamento disciplinante i controlli interni, che risulta approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 39 del 13/11/2013 e n. 29 del 14/12/2017.

L'esame della sezione introduttiva, riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, poi esaminato in dettaglio nelle sezioni successive, ha evidenziato che:

- il controllo sugli organismi partecipati non è stato esercitato in conformità a quanto previsto dal regolamento dell'ente;
- nessun *report* riguardante il controllo di gestione e sugli Organismi partecipati è stato previsto/programmato;

- l'organizzazione e l'attuazione del controllo di gestione e del controllo strategico sono stati connotati da un alto grado di criticità mentre il controllo sugli organismi partecipati da un grado medio di criticità;
- l'Ente ha intrapreso un'azione correttiva per il controllo sulla qualità dei servizi, per il quale sono stati stilati due report;
- l'Ente ha provveduto ad attuare modifiche, finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni per il controllo sulla qualità dei servizi.

2. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo in oggetto è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 147 *bis*, commi 1 e 2 del Tuel.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di auditing interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

L'Ente, nei propri regolamenti, prevede che gli atti rientranti nel controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile *"avvenga a campione su una percentuale del 10%"*

Agli esiti del controllo si rileva che:

- l'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione casuale semplice;
- l'Ente ha dichiarato che sono stati esaminati n. 55 atti a fronte di n. 1.056 atti emanati, con una percentuale **inferiore** a quella prevista nel regolamento (10%). È stato, inoltre, dichiarato che NON sono state rinvenute irregolarità;
- i report sono stati trasmessi con cadenza quadrimestrale e non trimestrale, come previsto nel regolamento;
- l'ente dichiara "non disponibile" la verifica delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti e le relative modalità (art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del D.L. n. 66/2014, conv. dalla L. n. 89/2014).

3. CONTROLLO DI GESTIONE

Tale forma di controllo consiste nell'insieme di strutture, metodiche, procedure e altre misure del servizio di controllo interno, idonee a garantire lo svolgimento delle funzioni in modo regolare, economico, efficiente ed efficace e la produzione di risultati e servizi di qualità compatibili con le finalità dell'organizzazione.

Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

In relazione agli esiti del controllo si rileva che:

- NON è stato trasmesso il Referto Controllo di gestione alla Corte dei conti (*ex art. 198-bis TUEL*), in quanto *“il bilancio di previsione 2021/2023 e gli allegati ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) sono stati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 solamente in data 20/07/2022, ad esercizio finanziario di fatto concluso, con evidenti riflessi di criticità per l'attuazione della tipologia di controllo in parola”*;
- il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente è tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali, risulta pari al 30,01%: tale misura deve ritenersi **insufficiente** a garantire una gestione economicamente sana e qualitativamente adeguata.

4. CONTROLLO STRATEGICO

Tale forma di controllo strettamente legata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *“Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica*

la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti".

In relazione agli esiti del controllo si rileva che:

- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è pari all'80,00%;
- è stata adottata una deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottati nell'anno;
- in relazione al monitoraggio riguardante il PEG, come già fatto presente precedentemente, viene precisato che *"il bilancio di previsione 2021/2023, DUP e documenti allegati sono stati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 solamente in data 20/07/2022, ad esercizio finanziario di fatto concluso, con evidenti riflessi di criticità per l'attuazione della tipologia di controllo in parola"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita l'Ente a garantire l'adozione dei documenti contabili in conformità alle tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ente, nonché a mantenere l'integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione, anche al fine di attuare un controllo esaustivo e attendibile dei risultati raggiunti dall'Amministrazione.

5. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Tale forma di controllo normato dall'articolo 147 *quinquies* del TUEL, come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le autonomie, mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La logica di questo tipo di controllo consiste, in particolare, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di

questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- il controllo sugli equilibri finanziari NON è integrato con il controllo sugli organismi partecipati;
- gli Organi di governo, il Direttore generale ed il Segretario dell'Ente NON sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari.

All'esito del controllo, allo stato degli atti, si auspica una maggiore partecipazione delle strutture amministrative e politiche al controllo in oggetto.

6. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione delle autonomie, la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) tende a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati.

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- l'Ente non è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-*quater*, comma 1, TUEL;
- non sono stati definiti per l'anno in questione gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente;
- non sono stati approvati i budget delle società partecipate in house o degli organismi strumentali controllati dall'Ente;
- non è stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016;

- non è stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti;
- gli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi NON hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013;
- riguardo l'elaborazione ed applicazione degli indicatori per tale tipologia di controllo non è disponibile alcun dato.

In considerazione delle criticità emerse, tale tipologia di controllo va implementato mediante la pubblicazione della Carta dei servizi per tutti gli organismi partecipati e che, per i prossimi esercizi, siano disponibili i dati riguardo l'utilizzo degli indicatori. Inoltre, è opportuno che vengano definiti gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente e che siano approvati i budget delle società partecipate *in house* o degli organismi strumentali controllati dall'Ente.

7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si attegga come una novità.

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- l'Ente ha adottato la Carta dei servizi;

- l'Ente ha effettuato l'analisi sulla qualità "effettiva" dei servizi e delle prestazioni erogate utilizzando 7 indicatori;
- l'Ente ha proceduto alla misurazione della soddisfazione degli utenti con cadenza diversificata;
- rispetto all'anno precedente, l'Ente ha realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi.

8. APPENDICE LEGATA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID

Tenuto conto della particolare fase emergenziale e degli effetti che tale situazione comporta per la gestione finanziaria degli Enti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state, altresì, fissate “le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19”.

In particolare, precisa la Sezione delle autonomie nella predetta deliberazione, “l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo”.

In relazione agli esiti del controllo, non sono emerse particolari criticità.

9. APPENDICE SUL LAVORO AGILE

Tale sezione del questionario, introdotta dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR per l'esercizio 2020, riguarda i controlli inerenti all'attività espletata in “*smart working*”.

In particolare, secondo quanto affermato dalla Sezione delle autonomie, la trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice è dettata dalla consapevolezza che tale nuovo approccio all'organizzazione del lavoro, fondato su aspetti di flessibilità, autonomia e collaborazione del dipendente, rimarrà, finita l'emergenza, una modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa “in presenza”.

Com'è noto, il percorso finalizzato alla regolamentazione del lavoro agile, al fine di renderlo una modalità ordinaria alternativa al lavoro "in presenza", è iniziato ben prima dell'insorgere dell'emergenza pandemica.

Invero, la Sezione delle autonomie specifica che l'art. 14 della legge n. 124/2015 aveva previsto obiettivi annuali per l'attuazione del "telelavoro"; la legge n. 81/2017 ha, poi, disciplinato l'articolazione flessibile del lavoro subordinato; la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 486, l. n. 145/2018) ha implementato la modalità di prestazione del lavoro in modalità "agile" per i genitori di figli ancora piccoli o che assistono un figlio con grave disabilità; inoltre, prima dell'emergenza da Covid-19, la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017 aveva dettato le linee guida sul "lavoro agile" nella P.A., da ritenersi fondato su un approccio volontario ("previo accordo scritto tra le parti") e su modelli non vincolanti per le amministrazioni, cui era consentito disegnare autonomamente la concreta fase di attuazione.

Su tale contesto normativo ha impattato la legislazione emergenziale che, dapprima, ha previsto la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli artt. 18-23 della legge n. 81/2017, per le c.d. "zone rosse" e poi, con il decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020, conv. dalla L. n. 27/2020) l'ha estesa a tutto il territorio nazionale, imponendolo per settori compatibili, prescindendo dall'accordo delle parti.

Con il decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) si è poi previsto che fino al 31 dicembre 2020 le Amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, mediante soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte con queste modalità.

Da ultimo, la legge 3 luglio 2023, n. 85, nel convertire, con modificazioni, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ha previsto nuove norme strutturali sul lavoro agile e sullo *smart working*, che disciplinano l'accordo individuale e le modalità di comunicazione.

I datori di lavoro che adottano il lavoro agile devono stipulare un accordo scritto con il lavoratore e conservarlo per cinque anni. La comunicazione al Ministero del Lavoro riguardo ai lavoratori in modalità agile deve avvenire entro cinque giorni dall'inizio della

prestazione o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo per le comunicazioni di proroga.

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- la percentuale di dipendenti che ha prestato attività lavorativa in modalità agile non risulta proporzionata: si evidenzia, infatti, la discrepanza tra la percentuale del personale dirigenziale (0,00%) che ha svolto l'attività in modalità agile e quella del personale non dirigenziale (0,75% - si ritiene sia un refuso e che debba intendersi 75,00%);
- è stata riscontrata una difficoltà media nell'esercizio delle prestazioni lavorative del personale dipendente in modalità agile.

10. APPENDICE SUL P.N.R.R. E P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, nell'anno 2021 (prima annualità sottoposta a tale tipologia di controllo), si rileva che l'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R. e non sono emerse criticità al riguardo.

11. SINTESI DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ RILEVATE

Dall'esame dei questionari in oggetto, si rileva che:

- in relazione **al controllo di gestione**, è necessario che l'Ente aumenti in misura adeguata il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale;

- in relazione **al controllo strategico**, è opportuno che l'Ente adotti i documenti contabili in conformità alle tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti, nonché mantenga l'integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione, anche al fine di attuare un controllo esaustivo e attendibile dei risultati raggiunti dall'Amministrazione;
- in relazione **al controllo sulle società partecipate**, va pubblicata la carta dei servizi per tutti gli organismi partecipati ed utilizzato un maggior numero di indicatori. Inoltre, è opportuno che vengano definiti gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente e che siano approvati i budget delle società partecipate *in house* o degli organismi strumentali controllati dall'Ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana,

DELIBERA

- che, all'esito della verifica condotta, ai sensi dell'art. 148 TUEL, **sull'esercizio 2021**, il sistema dei controlli interni del Comune di Carlentini risulta parzialmente inadeguato;
- la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale, tramite il Presidente, al Sindaco, al Segretario Generale ed all'Organo di revisione del Comune di Carlentini, per i profili di rispettiva pertinenza.

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa ai predetti Organi del Comune di Carlentini.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2024.

Il Presidente, Relatore
(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 12 dicembre 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura